



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 33 DEL 29/07/2020**

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 936/2020 A R.G. N. 2606/2011 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETT. A) - DLGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventi , il giorno ventinove , del mese di Luglio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	CALBI MAURO	P
POZZOLI SILVIA	P	VENTURINI CLAUDIA	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
GROSSO SIMONA	P	SECCHI MARCO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	A
PRIOLI MAURA	P	CECCHINI MARCO	P
VANNI BRUNO FRANCO	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Il consigliere Gessaroli Massimiliano è assente giustificato.

Il consigliere Vanni Bruno Franco esce dall'aula alle ore 00,20 del giorno 30 luglio 2020.

Sono presenti gli assessori: STOPPIONI MARIA LUISA, OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, FILIPPINI LUCIO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 38 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 03/07/2020 dal Dirigente Settore 05;

Visto il parere del Collegio dei Revisori n.09/2020 del 16/07/2020;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/07/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/07/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco;

Segue intervento del Dirigente Gaddi Baldino per la relazione tecnica.

Seguono interventi dei Consiglieri Cecchini Marco e Girometti Fabrizio.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n.16

Astenuti n.0

Votanti n.16

Favorevoli n.11 (M5S)

Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco - Lega: Cecchini Marco)

### D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 38

### I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso per alzata di mano dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale e così articolato:

Consiglieri presenti e votanti n.16

Astenuti n.0

Votanti n.16

Favorevoli n.11 (M5S)

Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco - Lega:

Cecchini Marco )

Il presente atto è dichiarato,

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE:  
SERVIZIO:  
DIRIGENTE RESPONSABILE:  
#

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che in data 13/07/2020 il Dirigente settore 5° dichiarava con nota assunta al prot. n. 20753, l'esistenza delle situazioni previste al comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - debito fuori bilancio - relativo alla sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 936/2020, notificata il 26 giugno u.s. (prot. n. 18762) in atti depositata, in relazione al contenzioso in essere con il condominio "Repubblica Garage" di Cattolica più altri;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013);
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e/o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica era stato citato in giudizio dal condominio "Repubblica Garage" di Cattolica più altri, con procedimento iscritto al R.G. n. 3767/2007 avanti al Tribunale di Rimini, per il risarcimento dei danni subiti a beni di proprietà privata (box garage interrati sotto piazza Repubblica) determinati dalle infiltrazioni d'acqua dovute, sia all'insufficiente manutenzione e pulizia delle caditoie e dei pozzetti sovrastanti la citata Piazza Repubblica, sia a difetti di "progettazione/costruzione";
- il Tribunale di Rimini con sentenza n. 1107/2011 pronunciata in data 11/10/2011 e notificata in data 04/11/2011, condannava il Comune di Cattolica nella causa anzidetta, quindi al pagamento di complessivi € 37.476,00 nelle ripartizioni pro-quota indicate in sentenza oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, alla rifusione delle spese di giudizio (€ 9.004,00), spese generali ed accessori di legge, al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per l'accertamento tecnico preventivo (€ 5.154,94), al pagamento dei 2/3 delle spese di C.T.U. (il restante 1/3 era stato posto a carico di Hera S.p.A.) mentre andava a compensare integralmente le spese legali tra Comune ed Hera, con condanna di quest'ultima a manlevare il Comune dalle somme da questi dovute agli attori per un importo di € 7.047,70 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- successivamente il Comune oltre a riconoscere il debito fuori bilancio in merito a detta sentenza in applicazione del citato art. 194 del dlgs. 267/2000, lettera a), giusta delibera consiliare n. 51 del 28/11/2011 alla quale si rinvia, proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Bologna avverso la citata sentenza di I° grado con procedimento iscritto al R.G. al n. 2606/2011, giusta delibera di G. C. n. 77 del 30/11/2011 i.e. e successiva variazione di incarico legale, giusta delibera G.C. n. 51 del 17/03/2017 i.e., entrambe in atti;
- la Corte di Appello di Bologna ha respinto il citato appello, giusta sentenza 936/2020 pubblicata il 06/03/2020, condannando il Comune di Cattolica al pagamento delle spese di grado in favore degli appellati pari ad € 9.515,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;

VISTA la già richiamata sentenza notificata con formula esecutiva in data 26/06/2020 dal legale di parte appellata, a prot. nr. 18762 ed i relativi conteggi delle somme a debito dell'Amministrazione comunale che, oltre alla sorte (spese di grado) di € 9.515,00 comprende spese generali (15%), nonchè

IVA e CPA come per legge, oltre alla spesa di registrazione sentenza da farsi da parte appellata, il tutto stimato in via prudenziale nell'ammontare complessivo € 14.200,00 come da dichiarazione del Dirigente settore 5° del 13 luglio sopracitata;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un'incombenza necessaria, essendo imposta dal già citato art. 194:

VISTO:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 e ss.mm., dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Ritenuto pertanto doveroso ed opportuno riconoscere l'importo predetto (€ 14.200,00) come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti del citato art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti favorevoli n. ....

PROPONE

1)- di approvare tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di riconoscere, in applicazione dell'art. 194 del dlgs. 267/2000, comma 1, lettera a), la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi e lordi Euro 14.200,00 determinato in via prudenziale, sulla base della sentenza di condanna alle spese di grado oltre al rimborso delle spese generali (15%) inclusa la quota di registrazione sentenza, nonchè IVA e CPA come per legge, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 936/2020 pubblicata il 06/03/2020, notificata con formula esecutiva in data 26 giugno 2020 e assunta al prot. Ente al nr. 18762 in atti depositata;

3)- di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 14.200,00 attraverso l'applicazione della quota accantonata nell'avanzo di amministrazione all'interno del fondo per le passività potenziali da contenzioso, sufficientemente capiente;

4)- di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 14.200,00 comporterà la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 – esercizio 2020:  
Maggiore entrate sul capitolo 10002 "avanzo accantonato" per € 14.200,00  
Maggiore spesa sul capitolo 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" per € 14.200,00;

5) – di rinviare al dirigente del Settore 5° l'adozione degli atti amministrativi relativi alla liquidazione delle spese a favore della controparte, riconosciute con il presente atto,

6) – di demandare ai Servizi Finanziari dell'Ente la trasmissione della presente delibera alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

7)- di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale.

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)